



Forum italiano dei Movimenti per l'Acqua
Comitato provinciale Acqua Pubblica Torino

**Quarto ciclo della SCUOLA dell'ACQUA
al Caffè Basaglia**

via Mantova 34 – 10153 Torino

3° incontro
martedì 27 novembre 2018
dalle ore 21 alle 23

**L'acqua bene comune, l'ambiente, il clima.
Qualità dell'acqua, tutela delle fonti, spreco
idrico**

partecipano:

Luca Giunti – Guardiaparco Parchi Alpi Cozie

Il cambiamento climatico nelle Alpi: gli effetti sulla risorsa idrica

Vincenzo Latagliata – Responsabile Ufficio Prelievi idrici
Città metropolitana di Torino

La situazione dei prelievi idrici nel territorio metropolitano

Emanuela Sarzotti - Comitato provinciale Acqua Pubblica Torino
Gli aspetti ambientali della proposta di legge 52, Daga e altri.

Iter parlamentare Camera dei Deputati

23 marzo 2018 Presentazione della Proposta di Legge n. 52

30 luglio 2018 assegnazione alla VIII Commissione Ambiente *in sede* Referente

(deve preparare il testo definitivo da sottoporre al voto dell'Aula)

Parere delle Commissioni: I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III Affari Esteri, IV Difesa, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIII Agricoltura e XIV Politiche UE

2 ottobre 2018: l'Aula vota la procedura d'urgenza per l'esame della Proposta di legge n. 52

E' probabile che l'esame non inizi prima di Novembre, perché hanno la precedenza altre due provvedimenti urgenti : il decreto per Genova e il DEF

Novembre Proseguono le audizioni

Si può seguire tutto l'iter in Commissione sul sito dell'VIII Commissione Ambiente a questi link:

Convocazioni

http://www.camera.it/leg18/1100?tab=1&shadow_organetto_parlamentare=2808&id_commissione=08

Resoconti

http://www.camera.it/leg18/1105?shadow_organetto_parlamentare=2808&id_commissione=08

Web TV: certe sedute della Commissione possono essere trasmesse in diretta. I relativi video sono disponibili sulla Web TV.

Bibliografia generale

M. Bersani, *Come abbiamo vinto il Referendum*, Alegre, 2011

S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Laterza 2013

U. Mattei, A. Quarta, *L'acqua e il suo diritto*, Ediesse 2014

AA.VV., *L'acqua pubblica è il futuro*, Transnational Institute, Amsterdam, novembre 2015,

Cap. 1 Una straordinaria esperienza di partecipazione popolare;

http://www.acquabenecomune.org/attachments/Acqua_pubblica_futuro.pdf

Anne Le Strat, *Une victoire face aux multinationales*, Les Petits Matins, Parigi, 2015,

Comitato provinciale Acqua Pubblica Torino, *La lunga marcia verso la ripubblicizzazione di SMAT*

https://www.acquabenecomunetorino.org/dwd/20170131_Dossier_La_lunga_marcia.pdf

AA.VV., *Il ritorno alla gestione pubblica dei servizi di base*, Transnational Institute, Amsterdam,

Novembre 2017,

https://www.acquabenecomunetorino.org/images/stories/20171123_Il_ritorno_alla_gestione_pubblica_Def.pdf

R. Petrella, *Ripensare l'acqua, 27 Tesi*, Museo Laboratorio sul Diritto Universale all'Acqua, Mus-Lab

R2W, Settembre 2018 <https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/risorse/pubblicazioni>

Bibliografia specifica

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (GU n. 88 del 14 aprile 2006)

Regione Piemonte – Piano di Tutela delle Acque revisione 2018

<http://www.regione.piemonte.it/ambiente/acqua/pianoTAcque2018.htm>

Comitato provinciale Acqua Pubblica Torino, Osservazioni al PTA revisione 2018

<https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/content/145-ato3/crisi-idrica/1402-osservazioni-sul-piano-di-tutela-delle-acque-revisione-2018>

I beni comuni non li abbiamo ricevuti in eredità dai nostri padri, li abbiamo in prestito dai nostri figli

La Proposta di Legge n. 52 Daga e altri, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, riprende la legge di iniziativa popolare promossa dal Forum italiano dei movimenti per l'acqua nel 2007 e si propone di dare attuazione alla volontà popolare espressa con il Referendum del 2011 garantendo una gestione pubblica e partecipativa, senza scopo di lucro, del servizio idrico integrato. Alcuni articoli della Proposta riguardano specificamente l'organizzazione territoriale del SII, le sue forme di governo e di gestione e intrecciano strettamente la risorsa, il territorio e l'ambiente. Sono temi, e problemi, ampiamente dibattuti nel mondo intero, a cui non può sfuggire alcuna azione da intraprendere in presenza di un cambiamento climatico che si rivela sempre più devastante. L'informazione corretta è elemento essenziale per una conoscenza diffusa dei termini del problema, per un dibattito efficace e per scelte consapevoli.

Indice generale

Il “cuore” della proposta di legge 52 “Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque”.....	2
Gli aspetti ambientali della Proposta di legge 52.....	2
La normativa esistente.....	3
I livelli di competenza.....	3
Preservare la risorsa idrica: quantità.....	5
Bilancio idrico.....	5
Misuratori.....	6
Risparmio idrico.....	8
Preservare la risorsa idrica: qualità.....	10
Le aree di salvaguardia	10
Le zone di protezione	12
Aree di ricarica della falda.....	12
Appendice – glossario dei termini e delle definizioni usati nella proposta di legge 52.....	15

Il “cuore” della proposta di legge 52 “Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque”

L'art. 2 (Principi generali) contiene principi fondamentali innovativi rispetto all'attuale legislazione:

- l'acqua è un **diritto umano universale** (richiamo alla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L63/Rev1 del 28/07/2010 relativa all'acqua potabile)
- l'acqua è un **bene comune**
- tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche (questo lo diceva già la L. Galli) e **non mercificabili**.

Da questi tre principi discende che:

- se l'acqua è un diritto, non può essere una merce
- se l'acqua è un bene comune, la sua gestione non può che essere partecipativa
- se l'acqua non è mercificabile, non può essere gestita a scopo di lucro.

Ne consegue quindi che l'acqua non può essere gestita da soggetti giuridici aventi per finalità la realizzazione di profitto (ovvero le forme societarie private).

E infatti la proposta di legge contiene l'obbligo alla trasformazione in aziende speciali o in enti di diritto pubblico per le società di diritto privato, quale che sia la natura del capitale (pubblico o privato) che gestiscono il servizio idrico integrato.

Gli aspetti ambientali della Proposta di legge 52

La proposta di legge 52 non si occupa però solo di servizio idrico integrato.

Occorre porre maggiore attenzione, soprattutto come attivisti dell'acqua pubblica, a non pensare all'acqua esclusivamente in termini di servizio idrico integrato.

Per es. l'espressione 'gestione delle acque' non si riferisce esclusivamente alla gestione del servizio idrico integrato. Esiste un livello di pianificazione della gestione delle acque molto più ampio, a livello di distretto idrografico che riguarda tutti gli usi dell'acqua.

Oppure, quando diciamo che l'acqua è un diritto umano universale e non va gestita a scopo di lucro, ricordiamoci che ci riferiamo all'uso potabile e al servizio idrico integrato. Altri usi dell'acqua (l'uso agricolo/zootecnico, l'uso produttivo, l'uso energetico,,,) attualmente avvengono a scopo di lucro.

Tornando alla proposta di legge 52, l'art. 2 (Principi generali) enuncia, oltre ai punti già citati nel paragrafo precedente, altri punti fondamentali relativi all'acqua come risorsa naturale da preservare perché ne godano anche le generazioni future:

- l'acqua è una risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi
- qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. [cfr art. 144 D. Lgs. 152/2006]

L'art. 3 (Principi per l'uso dell'acqua bene comune) recita:

- gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici, nel rispetto dei principi di precauzione, sostenibilità e tutela dell'acqua come bene comune. [la parte sottolineata è in aggiunta a quanto prevede attualmente l'art. 144 D Lgs 152/2006].

La normativa esistente

La proposta di legge 52 va inquadrata nella **normativa esistente**, piuttosto complessa e articolata, finalizzata alla tutela e alla protezione delle acque, di cui qui si richiamano alcuni dei principali riferimenti:

Livello comunitario:

- Direttiva Quadro Acque **DQA 2000/60/CE** che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (di prossima revisione entro il 2019).

Livello statale:






- **D. Lgs. 152/2006 Codice dell'ambiente**, in particolare la **Parte III** - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
- **RD 1775/1933** Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

Livello regionale:

- LR 61/2000 - Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque
- Regolamento 10/R del 2003 e smi - Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica
- Regolamento 15/R del 2006 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano
- **Piano di Tutela delle Acque (PTA)** approvato con DCR n. 117-10731 del 13 marzo 2007 (in fase di revisione nel 2018).

I livelli di competenza

La tabella seguente riassume sinteticamente i principali **livelli di competenza** in materia di pianificazione e gestione delle acque (per le competenze di livello sub regionale quanto riportato in tabella vale per il Piemonte):

<i>Livello territoriale</i>	<i>Ente competente</i>	<i>Competenze</i>
Distretto idrografico 	Autorità di bacino distrettuale	Piano di bacino Piano di bilancio idrico Piano di <u>gestione acque</u> (individuazione obiettivi di qualità dei corpi idrici ai sensi della DQA 2000/60/CE) Direttiva derivazioni Direttiva deflussi ecologici ecc...
Livello regionale 	Regione	Piano di tutela delle acque Regolamentazione degli usi delle acque (concessioni, canoni, dmv...) Individuazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato
	Arpa	Monitoraggi e controlli sulla qualità ambientale dei corpi idrici
Livello provinciale 	Province e Città metropolitane	Adesione obbligatoria all'ente di governo dell'ambito per il SII Concessioni e controlli sulle derivazioni dalle acque pubbliche Autorizzazioni agli scarichi industriali
Ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato (SII) 	Ente di governo dell'ambito (EgATO)	Organizzazione del servizio idrico integrato, scelta della forma di gestione, modulazione delle tariffe, affidamento della gestione e relativo controllo Piano d'ambito: <ol style="list-style-type: none"> ricognizione delle infrastrutture; programma degli interventi modello gestionale ed organizzativo piano economico finanziario Rapporti giuridici con il gestore del servizio idrico integrato
Livello comunale 	Comuni	Adesione obbligatoria all'ente di governo dell'ambito e partecipazione tramite delegati per aree omogenee Autorizzazioni agli scarichi civili Comunicazioni per pozzi domestici

Preservare la risorsa idrica: quantità

Non pregiudicare il patrimonio idrico significa preservare la risorsa idrica sia in termini di **QUANTITÀ** che di **QUALITÀ**.

Principali strumenti previsti dalle norme per preservare la **QUANTITÀ**:

- bilancio idrico
- misuratori
- evitare sprechi/attuare risparmio.

Bilancio idrico

Il bilancio idrico è la comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche disponibili o reperibili in un determinato bacino o sottobacino, superficiale o sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici, ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti). [*definizione contenuta nel DM 28/07/2004 - Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino ecc.*]

D. Lgs. 152/2006:

Art. 95 c. 2 (Pianificazione del bilancio idrico)

Nei **piani di tutela** sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

Art. 145 (Equilibrio del bilancio idrico)

L'**Autorità di bacino**:

- definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi
- adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse, per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni.

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po ha adottato in data 07/12/2016 il Piano di Bilancio idrico disponibile all'indirizzo:

<http://pianobilancioidrico.adbpo.it/piano-del-bilancio-idrico/>

A livello regionale piemontese, l'art. 40 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque è dedicato al **Riequilibrio del bilancio idrico** e prevede (testo Revisione 2018 in corso di approvazione):

1. Il riequilibrio del bilancio idrico costituisce misura fondamentale per affrontare i cambiamenti climatici, concorre alla tutela quali-quantitativa delle acque ed è perseguito attraverso una serie coordinata di azioni volte a consentire un consumo idrico sostenibile, riguardanti in via prioritaria:

- a) il riordino irriguo;
- b) la revisione dei titoli di concessione;
- c) l'uso, temporaneo e compatibile, delle acque sotterranee di falda freatica in funzione di soccorso dell'irrigazione;
- d) la revisione delle regole operative degli invasi esistenti;
- e) il ricorso ai trasferimenti di acqua in rapporto agli usi strategici della risorsa;
- f) la realizzazione di nuove capacità di invaso.

A proposito in particolare di questo ultimo punto, il **Comitato Acqua Pubblica Torino**, come ha espresso nelle osservazioni presentate nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Tutela delle Acque 2018, ritiene che le azioni e i relativi investimenti da mettere in atto per riequilibrare il bilancio idrico non passano attraverso la realizzazione di grandi opere altamente impattanti, quali ad esempio la realizzazione di nuove dighe e invasi da decine di milioni di metri cubi in contesti fragili quali quelli alpini, ma passano prima di tutto attraverso l'efficientamento degli invasi esistenti, l'utilizzo di vasche di accumulo in pianura, ma soprattutto la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica (cambiamento delle colture agricole da mais a colture meno idroesigenti, sistemi irrigui di precisione, misuratori dei prelievi, contatori degli utilizzi, riduttori di flusso ai rubinetti, recupero delle acque bianche e di quelle utilizzate nei cicli produttivi...) e la lotta allo spreco idrico (piano di sostituzione a tappeto delle tubature degli acquedotti ormai vetuste).

Cosa prevede la PdL 52:

All'art. 4 (Principi relativi alla tutela e alla pianificazione) c. 2 si conferma in capo all'Autorità di bacino distrettuale la competenza di definire il piano di gestione del distretto sulla base del bilancio idrico.

Sempre all'art. 4 c. 3 viene affidato all'Ente di governo dell'ambito (qui definito Consiglio di bacino) il compito di elaborare il bilancio idrico di bacino sulla base della conoscenza effettiva della risorsa idrica disponibile.

Punti di forza: è corretto che anche a livello di ambito territoriale ottimale ci sia consapevolezza della disponibilità idrica del proprio territorio in raffronto al fabbisogno e al grado di pressione esistente in termini di usi e prelievi dell'acqua.

Punti critici: l'ente di governo dell'ambito si occupa attualmente solo di servizio idrico integrato e quindi potrebbe elaborare il bilancio idrico ponendo in relazione i volumi disponibili e i fabbisogni di acqua potabile, mentre l'elaborazione del bilancio idrico, così come definito in norma, comporta l'analisi complessiva di tutti gli usi dell'acqua.

Non è chiaro se si vogliono ampliare le competenze dell'ente di governo dell'ambito, in alternativa occorrerebbe specificare che il bilancio idrico in questo caso è relativo solo all'uso potabile.

Misuratori

D. Lgs. 152/2006:

Art. 95 c. 3 (Pianificazione del bilancio idrico)

Le regioni definiscono gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti.

Attualmente, in Regione Piemonte, vige il regolamento 7/R del 2007 “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).”.

In base a tale norma sono obbligati all'installazione del misuratore e alla trasmissione dei dati:

a) le captazioni da corpi idrici superficiali naturali e da invasi di portata massima uguale o superiore a 100 litri al secondo o di volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi all'anno;

- b) le captazioni o i campi-pozzi da acque sotterranee di falda freatica di volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi all'anno;
- c) le captazioni o i campi-pozzi da acque sotterranee di falde profonde di volume di prelievo uguale o superiore a 500.000 metri cubi all'anno;
- d) le captazioni da sorgente di volume di prelievo uguale o superiore a 200.000 metri cubi all'anno;
- e) le captazioni da trincee drenanti di volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 metri cubi all'anno.

Nella Relazione generale della Revisione 2018 del Piano di tutela delle acque, a pag. 202, la Regione Piemonte restituisce il quadro seguente in merito all'attuazione del regolamento sui misuratori:

Tabella 7.2 – Obbligo misurazioni e ottemperanza al regolamento 7R/2007

Totale prese	N. prese soggette a misurazione				N. prese misurate					
	Prese suddivise per uso	N.	%	% rapportato al totale prese	Portata max totale l/sec	Prese suddivise per uso	N.	%	Portata max misurata l/sec	% di misurato rispetto all'obbligato
32.000	Agricolo	1.105	33	3	1.180.718	Agricolo	107	6	492.127	42
	Diverso dall'agricolo	2.196	67	7	4.919.517	Diverso dall'agricolo	1.681	94	4.807.366	98
	Totale	3.301		10	6.100.235	Totale	1.788		5.299.492	87

A commento di tale fotografia della situazione, che evidenzia una carenza di misure soprattutto nel comparto agricolo, la Regione si dà come obiettivo la misurazione del 70% dei volumi concessi alle 'grandi derivazioni irrigue' (ovvero quelle che prelevano più di 1.000 l/s) al 31/12/2019 per poi proseguire sulle restanti utilizzazioni.

Si è quindi in spaventoso ritardo sull'attuazione del regolamento sui misuratori considerato che nel testo originario la scadenza massima prevista, poi ripetutamente prorogata, era al 1 gennaio 2011!

Cosa prevede la PdL 52:

L'art. 3 (Principi per l'uso dell'acqua bene comune) c. 7 prevede che tutti i prelievi di acqua devono essere misurati tramite un contatore conforme alle normative dell'Unione europea fornito dall'autorità competente e installato a cura dell'utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall'autorità stessa.

Punti di forza: prelevare dall'ambiente quantità d'acqua non superiori al fabbisogno è il principio cardine di una buona gestione della risorsa idrica. Avere contezza della quantità effettivamente prelevata dall'ambiente è il primo passo fondamentale per qualsiasi tipo di bilancio, pianificazione, gestione che si intenda fare a qualsiasi livello. I misuratori aumentano la consapevolezza e la responsabilità di tutti gli utilizzatori della risorsa idrica nell'ottica della gestione sostenibile dell'acqua e della necessità di attuare azioni di risparmio della risorsa, nonché ovviamente agevolano i controlli.

Punti critici: è un carico molto oneroso per l'autorità competente (quale esattamente?) fornire a spese pubbliche i misuratori per tutti i prelievi. Solo nel territorio della Città metropolitana di Torino i punti di prelievo complessivi sono circa 10.000.

Risparmio idrico

D. Lgs. 152/2006: art. 146 (Risparmio idrico)

Le **Regioni** adottano norme e misure volte a razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi ed in particolare a:

- a) migliorare la **manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso** destinate al fine di ridurre le perdite;
- b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua sia interni che esterni, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico;
- c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, **reti duali** di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
- d) promuovere l'**informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico** domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
- e) adottare **sistemi di irrigazione ad alta efficienza** accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione;
- f) installare **contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa** nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
- g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, **sistemi di collettamento differenziati** per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia;
- h) individuare **aree di ricarica delle falde** ed adottare misure di protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente idoneo.

A livello regionale, l'art. 42 delle norme di piano del Piano di Tutela delle Acque è dedicato alle **misure per il risparmio idrico** e tra il resto prevede (testo Revisione 2018 in corso di approvazione – ma praticamente identico per questo articolo al Piano attualmente vigente del 2007, a parte la previsione sui canoni - disponibile su <http://www.regione.piemonte.it/ambiente/acqua/pianoTAcque2018.htm>):

- di incentivare tutti coloro che gestiscono o utilizzano risorse idriche ad eliminare gli sprechi, ridurre i consumi, incrementare il riciclo e il riutilizzo con applicazione delle migliori tecnologie disponibili.
- di agire sui canoni di concessione al fine di promuovere comportamenti virtuosi nell'uso della risorsa idrica, in attuazione del principio di adeguato recupero dei costi ambientali e in conformità al principio “chi inquina paga” e “chi usa paga” dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE.
- che gli EgATO indirizzino la propria programmazione in funzione di un uso razionale della risorsa idrica, con particolare riguardo:
 - a) alla progressiva sostituzione delle fonti di prelievo da corpi idrici con compromissioni qualitative o quantitative in atto, nonché delle captazioni tipologicamente inadeguate o comunque economicamente poco sostenibili;
 - b) all'introduzione di tecnologie e dispositivi per la riduzione dei consumi idrici nell'approvvigionamento e nella distribuzione e, ove possibile, alla realizzazione di reti duali, ai fini dell'utilizzo di risorse idriche di minor pregio per gli usi compatibili;
 - c) al riuso delle acque reflue depurate;
 - d) ad interventi che consentono un miglioramento dell'efficienza delle reti ed un maggiore contenimento delle perdite idriche, anche mediante l'installazione di avanzati sistemi di regolazione delle pressioni in rete e di dispositivi di telecomando e telecontrollo nonché la sostituzione di condotte che presentano elevato grado di vetustà e frequenti episodi di rottura;
 - e) a campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti sull'opportunità di adottare soluzioni tecnologiche per la misura e la riduzione dei consumi.

- che i progetti di ristrutturazione e realizzazione di impianti produttivi tengano in adeguata considerazione, anche con l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, il riuso ed il recupero delle acque nei cicli produttivi.

- che il risparmio idrico in agricoltura è conseguito mediante la promozione della diffusione di tecniche di uso dell'acqua a basso impatto sulla risorsa idrica, il miglioramento dell'efficienza delle reti di trasporto dell'acqua nonché il divieto di realizzare nuovi pozzi per l'irrigazione a scorrimento, ad eccezione di quelli da utilizzare per l'irrigazione di soccorso, nonché di quelli realizzati in carenza di acque superficiali e di idonee strutture consortili per sostituire pozzi interrati o comunque da dismettere. In particolare dovranno essere adottate:

a) tecniche irrigue selezionate in funzione del maggior risparmio idrico, in rapporto alle esigenze colturali;

b) interventi relativi all'efficientamento delle reti di adduzione e distribuzione, preservando la naturalità dei corpi idrici interessati.

Purtroppo tali buoni propositi, già enunciati per la quasi totalità nel Piano di Tutela delle Acque del 2007, sono rimasti poco più che lettera morta in questi 10 anni.

Per quello che riguarda la **rete acquedottistica**, come già osservato alla Regione Piemonte nell'ambito del procedimento di VAS, nella Revisione 2018 del PTA non viene effettuata nessuna valutazione dell'attuale stato di efficienza delle condutture. Nei documenti di piano vengono citati i volumi captati a scopo idropotabile ma nulla viene scritto sui volumi che arrivano effettivamente ai rubinetti. Eppure sono dati, questi, certi e disponibili perché contabilizzati e fatturati dai gestori, e messi a confronto con i volumi prelevati restituirebbero la fotografia dell'acqua che si perde lungo le reti acquedottistiche. In misura piuttosto consistente, data oramai l'età avanzata delle condutture. Considerato che si tratta di acqua pregiata e per di più trattata a fini potabili, sempre più strategica per la nostra stessa sopravvivenza, non ci si dovrebbe permettere alcuno spreco.

Ma nel PTA non si riscontra alcuna attenzione a questo aspetto né alcuna misura specifica nel programma delle misure.

Eppure, nel solo ATO3 per esempio, **la Smat SpA ha dichiarato di aver perso nel solo 2013 ca. 92 milioni di mc di acqua**, un quantitativo pari a cinque volte il volume del Lago Grande di Avigliana!

(Vedi lettera ATO3 prot. n. 667 del 26/02/2016 al Sindaco di Carmagnola, in cui al punto 3. si legge testualmente che “[...] In base a detti dati [anno 2013], stimati dal gestore, le perdite reali ammontano a 92.460.287 m³ [...])”.

Cosa prevede la PdL 52:

L'art. 13 (Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato) prevede che al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, è istituito il Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato.

Punti di forza: alla ristrutturazione della rete idrica viene data priorità rispetto agli investimenti da attuare

Preservare la risorsa idrica: qualità

Per quanto riguarda invece la tutela della **QUALITÀ** delle acque, in particolare quelle per il consumo umano, gli strumenti più significativi sono:

- le aree di salvaguardia
- le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano
- la disciplina degli scarichi
- i controlli della qualità dell'acqua.

Si esaminano in questa sede i primi due punti.

Le aree di salvaguardia

D. Lgs. 152/2006:

Art. 94 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

c 1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

Zone di tutela assoluta: l'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

Zone di rispetto: la zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

La Regione Piemonte ha disciplinato la materia con il **regolamento 15/R del 2006** con il quale indica i criteri per delimitare le aree di salvaguardia nonché regolamenta in maniera puntuale i limiti

di utilizzo all'interno dell'area di rispetto, distinguendo l'area ristretta dall'area allargata (si rimanda al testo del regolamento per l'elenco esaustivo di tali limitazioni).

Il regolamento stabilisce altresì la procedura amministrativa per adeguare le prese esistenti.

Il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia è infine inviato ai comuni nel cui territorio ricadono le aree di salvaguardia affinché gli stessi provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.

Nella Relazione generale del PTA revisione 2018 si fa il punto della situazione:

Al 30 novembre 2017 sul territorio piemontese risultavano ridefinite le aree di salvaguardia di 1.298 opere di captazione ad uso potabile, così suddivise per provincia:

PROVINCIA	N. OPERE DI CAPTAZIONE
Alessandria	57
Asti	19
Biella	187
Città Metropolitana di Torino	507
Cuneo	123
Novara	208
Vercelli	63
Verbano, Cusio, Ossola	134
	<i>1.298</i>

Mettendo a confronto il totale delle aree di salvaguardia ridefinite con il totale dei punti di approvvigionamento, che vengono quantificati in circa 6000 all'inizio del paragrafo 5.2.1 "Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" pag. 125 della Relazione generale, si ricava che **è stato ridefinito il 22% circa delle aree di salvaguardia, a distanza di 3 anni dalla scadenza del 2015**, data entro la quale il Reg. 15/R/2006 prevedeva la ridefinizione complessiva di tutte le opere di captazione potabili.

Se in 3 mesi (dal 31 agosto al 30 novembre 2017) sono state ridefinite 37 aree di salvaguardia, stimando di conseguenza un numero pari a 150 aree ridefinite all'anno, si può prevedere che **con questo ritmo ci vorranno altri 30 anni per raggiungere l'obiettivo.**

Il calcolo è sicuramente semplicistico ma, poiché questa analisi nel PTA non viene affrontata, non resta che fare i conti con i numeri che si hanno a disposizione. I risultati peraltro paiono realistici, messi a confronto con quelli del Piano d'Ambito dell'ATO 3 torinese.

Tutto questo sta ad indicare quanta scarsa priorità venga data alla ridefinizione delle aree di salvaguardia, che richiederebbe uno sforzo ben maggiore in termini di investimento, peraltro nemmeno quantificato nel Programma delle misure.

Le zone di protezione

D. Lgs. 152/2006:

Art. 94 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

c. 7. Le **zone di protezione** devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

c. 8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

- a) aree di ricarica della falda;
- b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
- c) zone di riserva.

Aree di ricarica della falda

A livello regionale piemontese, il Piano di Tutela delle Acque già nel 2007 aveva individuato, a scala 1:500.000 le aree di ricarica della falda. Con la revisione 2018 viene recepito lo studio che ha portato alla definizione di maggior dettaglio, alla scala 1:250.000.

La recente DGR 2 febbraio 2018, n. 12-6441 disciplina le indicazioni sulle limitazioni all'uso del territorio in corrispondenza di tali aree, che dovranno essere recepite negli strumenti pianificatori ed urbanistici dei vari enti competenti.

Attualmente la verifica di stato ambientale delle acque sotterranee effettuata al 2015, tenendo conto di un sessennio (2009-2014) di monitoraggio ambientale effettuato da ARPA Piemonte ai sensi della DQA, mostra che 2 bacini idrici sotterranei superficiali sui 17 identificati in Piemonte hanno raggiunto l'obiettivo di BUONO stato chimico; per quanto riguarda l'acquifero profondo, sono stati identificati in Piemonte 6 bacini, dei quali 3 raggiungono l'obiettivo di BUONO stato chimico, 1 risulta in stato chimico SCARSO e 2 presentano giudizi variabili;

Come risulta dal monitoraggio ambientale effettuato da ARPA Piemonte ai sensi della DQA, i parametri che contribuiscono a declassare i corpi idrici sotterranei, sia superficiali che profondi, sono principalmente nitrati, fitosanitari, solventi clorurati, cromo esavalente e nichel (gli ultimi due hanno parziali origini naturali); nei bacini di acque sotterranee profondi si rileva che le criticità relative ai nitrati e ai fitosanitari sono piuttosto limitate.


L'analisi delle pressioni effettuata sulle acque sotterranee evidenzia che i suddetti parametri sono principalmente riconducibili a:

- agricoltura o zootecnia intensiva;
- siti contaminati e siti produttivi abbandonati;
- siti per lo smaltimento dei rifiuti;
- dilavamento urbano.

La DGR 2 febbraio 2018, n. 12-6441 definisce i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio, nonché le limitazioni e le prescrizioni da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore, relative a specifiche attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde, con particolare riguardo:

- alle attività agricole (fitosanitari);
- alle attività estrattive e ai recuperi ambientali;
- alle discariche per rifiuti;
- alle attività considerate significative perché detengono o impiegano sostanze a ricaduta ambientale;
- alle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti produttivi;
- alle prescrizioni realizzative per i serbatoi interrati.

La Regione, le Province, la Città Metropolitana, i Comuni e gli Enti di Governo dell'Ambito, di seguito EGA, (ex Autorità d'ambito territoriale ottimale per i servizi idrici integrati – AATO) nella redazione dei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sia generali che strutturali che di settore, e nei propri atti di programmazione tengono conto della presenza delle aree di ricarica e recepiscono le misure di cui al presente provvedimento, al fine della tutela degli acquiferi profondi.



Appendice – glossario dei termini e delle definizioni usati nella proposta di legge 52

Voce	PdL Daga	WFD 2000/60	D.Lgs. 152/2006	Note
Gestione pubblica e partecipativa del ciclo <u>integrale</u> delle acque	Titolo della proposta di legge			
Ciclo <u>integrale</u> delle acque	Titolo			Cosa si intende per ciclo integrale delle acque? Ciclo naturale + ciclo integrato?
Patrimonio idrico nazionale	Art. 1 c. 1	Considerata (1) L'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un <u>patrimonio</u> che va protetto, difeso e trattato come tale.	Art. 144 c. 3 La disciplina degli usi delle acque e' finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il <u>patrimonio idrico</u> , la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici	
Governo pubblico e partecipativo del ciclo <u>integrato</u> dell'acqua	Art. 1 c. 2		Art. 55 c. 4 lett b) unico punto in cui viene usata la locuzione 'ciclo idrico integrato', parlando di competenze ANCL, altrimenti è sempre servizio idrico integrato	
Bene naturale	Art. 2 c. 1			
Gestione del servizio idrico	Art. 2 c. 1		Art. 74 lett. r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operativita' del servizio idrico integrato	
Bene comune	Art. 2 c. 2, titolo Art. 3			Non esiste attualmente una definizione in legge
Uso dell'acqua	Titolo Art. 3	Art. 2 lett 39) «utilizzo delle acque»: servizi idrici assieme alle altre attività di cui all'articolo 5 e all'allegato II, che incidono in modo significativo sullo stato delle acque. Tale nozione si applica ai fini dell'articolo 1 e dell'analisi economica effettuata a norma dell'articolo 5 dell'allegato III, lettera b);	Art. 74 c. 2 lett pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli altri usi risultanti dall'attività conoscitiva di cui all'articolo 118 che incidono in modo significativo sullo stato delle acque. Tale nozione si applica ai fini dell'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto	
Servizi idrici	Art. 3 c. 2	Art. 2 lett 38) tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi	Art. 74 c. 2 lett oo) tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica: 1) estrazione,	

Voce	PdL Daga	WFD 2000/60	D.Lgs. 152/2006	Note
		attività economica: a) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione, di acque superficiali o sotterranee; b) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;	arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione, di acque superficiali o sotterranee, 2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali	
Bacino idrografico	Art. 3 c. 3	Art. 2 lett 13) il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare <u>in un'unica foce</u> , a estuario o delta	Art. 54 c. 1 lett. r) e Art. 74 c. 2 lett. m) il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi <u>per sfociare al mare in un'unica foce</u> , a estuario o delta	
Sottobacino		Art. 2 lett 14) il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua (di solito un lago o la confluenza di un fiume)	Art. 54 c. 1 lett. s) e Art. 74 c. 2 lett. n) il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume	
Distretto idrografico	Art. 4 c. 1	Art. 2 lett 15) area di terra e di mare, costituita <u>da uno o più</u> bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, è definito la <u>principale unità per la gestione dei bacini idrografici</u> ; Art. 3 c. 1 Gli Stati membri individuano i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e, <u>ai fini della presente direttiva, li assegnano a singoli distretti idrografici</u> . Ove opportuno, è possibile accomunare in un unico distretto bacini idrografici di piccole dimensioni e bacini di dimensioni più grandi, oppure unificare piccoli	Art. 54 c. 1 lett. t) e Art. 74 c. 2 lett. o) area di terra e di mare, costituita da <u>uno o più</u> bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la <u>principale unità per la gestione dei bacini idrografici</u> Art. 64 c. 1 L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, e' ripartito nei seguenti distretti idrografici: a) distretto idrografico delle Alpi orientali b) distretto idrografico del Fiume Po c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale d) distretto idrografico dell'Appennino centrale e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale f) distretto idrografico della Sardegna g) distretto idrografico della Sicilia	Nelle norme il termine 'gestione' è sempre riferito ai bacini: gestione dei bacini (e non gestione delle acque, espressione usata nella pdl Daga all'art. 4)

Voce	PdL Daga	WFD 2000/60	D.Lgs. 152/2006	Note
		bacini limitrofi.		
Autorità di distretto	Art. 4 c. 2	<p>Art. 3 c. 2 Gli Stati membri provvedono a adottare le disposizioni amministrative adeguate, ivi compresa l'individuazione dell'autorità competente, per l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva all'interno di ciascun distretto idrografico presente nel loro territorio.</p> <p>Art. 3 c. 6 Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri possono individuare quale autorità competente un organismo nazionale o internazionale esistente</p>	<p>Art. 54 c. 1 lett. z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49</p> <p>Art. 63 c. 1 In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorità di bacino". [ex Autorità di bacino L 183/1989]</p> <p>Art. 63 c. 10 Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente: a) a elaborare il <u>Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico</u>, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il <u>piano di gestione del rischio di alluvioni</u>, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i <u>programmi di intervento</u></p>	
Piano di gestione	Art. 4 c. 2	<p>Art. 13 Piani di gestione dei bacini idrografici.</p> <p>c. 1 Per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico.</p> <p>c. 4 Il piano di gestione del bacino idrografico comprende le informazioni riportate all'allegato VII.</p>	<p>Art. 117 c. 1 Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'articolo 66. Le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore.</p>	Per il distretto del Po http://pianoacque.adbpo.it/ Nelle norme si parla sempre di piano di gestione del bacino, da non confondere con la gestione delle acque
Piano di bacino distrettuale	Art. 4 c. 2		<p>Art. 54 c. 1 lett. z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto</p> <p>Art. 65 c. 1 Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo,</p>	

Voce	PdL Daga	WFD 2000/60	D.Lgs. 152/2006	Note
			<p>normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.</p> <p>Art. 65 c. 2 Il Piano di bacino e' redatto dall'Autorita' di bacino</p>	
Bilancio idrico	Art. 4 c. 2		<p>Art. 145 c. 1 L'Autorita' di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilita' di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144.</p>	Per il distretto del Po http://pianobilancioidrico.adbpo.it/piano-del-bilancio-idrico/
Servizio idrico integrato	Art. 4 c. 3		<p>Art. 141 c. 2 Il servizio idrico integrato e' costituito dall'insieme dei servizi pubblici +di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.</p>	
Consiglio di bacino	Art. 4 c. 3			Usare la locuzione 'di bacino' anziché 'di ambito' rischia di ingenerare confusione con il livello distrettuale dell'autorità di bacino
Ente di governo dell'ambito	Art. 4 c. 3		<p>Art. 74 lett. q) la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato</p>	
Piano di ambito o di bacino	Art. 4 c. 3		<p>Art. 149 c. 1 Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'ente di governo dell'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito e' costituito dai seguenti atti: a) ricognizione delle infrastrutture; b) programma degli interventi; c) modello gestionale ed organizzativo; d) piano economico</p>	Se chiamiamo il piano d'ambito 'piano di bacino' si ingenera inevitabilmente confusione con il piano di bacino distrettuale

Voce	PdL Daga	WFD 2000/60	D.Lgs. 152/2006	Note
			finanziario.	
Bilancio idrico di bacino	Art. 4 c. 3			Qui la confusione è massima, il bilancio idrico è fatto a livello distrettuale dall'autorità di bacino, se anche il livello dell'ambito viene chiamato 'di bacino' non si capirà più nulla
Consorzi di bonifica e irrigazione	Art. 4 c. 3			Vedi normativa specifica
Gestione unitaria del servizio idrico integrato	Art. 4 c. 4			Viene reintrodotta la gestione unitaria anziché quella unica
Obiettivi di qualità ambientale	Art. 4 c. 9 lett. c		Art. 74 c. 2 lett ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal titolo II della parte terza del presente decreto	
Costi ambientali	Art. 5 c. 2		Art. 74 c. 2 lett ss) i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente	
Costi della risorsa	Art. 5 c. 2		Art. 74 c. 2 lett tt) i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale;	
Governo del ciclo naturale dell'acqua	Art. 8 c. 1			Cosa si intende per governo del ciclo naturale dell'acqua? Se è naturale forse è meglio lasciar fare alla natura...
Piano di tutela delle acque	Art. 8 c. 3		Art. 121 Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto	

Prossimi incontri della scuola dell'acqua:

data	tema	relatore/relatrice
18 dicembre 2018 dalle 21 alle 23	La trasformazione di SMAT SpA in azienda speciale di diritto pubblico	Daniela Albano Consigliera Comune di Torino Diego Sarno Assessore Comune di Nichelino Mauro Demaria Comitato Acqua Pubblica Torino
15 gennaio 2019 dalle 21 alle 23	Lo scioglimento di ARERA Un ente inutile costoso a danno degli utenti	Simona Bombieri Comitato Acqua Pubblica Torino
15/02/19	La nuova direttiva europea sull'acqua potabile	Renato Di Nicola European Water Movement